



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE  
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME  
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/III**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE  
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

**Diritto e cultura nell'esperienza europea**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# A proposito della regolamentazione del lavoro dipendente nelle città italiane del basso medioevo

di Giuliano Pinto

È noto come negli anni immediatamente successivi alla Peste Nera e, con diversa incidenza, nei decenni successivi, si acuirono nelle città italiane i conflitti tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tra proprietari fondiari da una parte e contadini insediati sulla terra e salariati agricoli dall'altra, creando una situazione di forte e continua contrapposizione<sup>1</sup>. Le ragioni vanno ricercate nei nuovi rapporti tra domanda e offerta di braccia sul mercato del lavoro, determinati dalla grave crisi demografica con la conseguente carenza di manodopera sottoposta. Le testimonianze sono numerosissime: fonti narrative, a cominciare dai noti passi di Matteo Villani<sup>2</sup> e di Marchionne di Coppo Stefani<sup>3</sup>; fonti nor-

<sup>1</sup> Rimando al mio saggio *Congiuntura economica, conflitti sociali, rivolte*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze 2008, pp. 337-349. Neppure per gli ultimi decenni del XIII secolo e per i primi del XIV mancano notizie, per le città italiane e per quelle europee, di conflitti tra datori di lavoro e lavoratori sottoposti, ma nulla di paragonabile alla conflittualità che emerge nei decenni successivi alla Peste Nera: cfr. N. Rodolico, *Il popolo minuto. Note di storia fiorentina*, nuova ed., Firenze 1968 (prima ed. Bologna 1899), pp. 28-45; M. Mollat, Ph. Wolff, *Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, Paris 1970, pp. 95-96 e *passim*; G. Pinto, *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale*, Roma 2008, pp. 48-51, e in particolare per le città fiamminghe W. Prevenier, *Conscience et perception de la condition sociale chez les gens du commun dans les anciens Pays-Bas des XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles*, in *Le petit peuple dans l'Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités*, réuni par P. Boglioni, R. Delort, C. Gauvard, Paris 2002, pp. 175-189; M. Boone, *Le Comté de Flandre dans le long XIV<sup>e</sup> siècle: une société urbanisée face aux crises du bas Moyen Âge*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine cit.*, pp. 17-47.

<sup>2</sup> Matteo Villani, *Cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1995, I, 59, pp. 112-113: «voleno di salaro le fanti, femine rozze e senza essere ausate a servizio, e' ragazzi della stalla, il meno dodici fiorini l'anno, e i più sperti XVIII e XXIII, e così le balie, e voleno li artefici minuti manuali tre cotanti o apresso che -ll'usato, e i lavoratori delle terre volieno tutti buoi e tutto seme, e lavorare le migliori terre, e lasciare l'altre: pensarono i nostri rettori con buono consiglio, di mettere ordine alle cose, e rafrenare i soperchi con certe leggi; ma per cose che fare sapessono, a questa volta non vi poterono porre rimedio, e convenne che a -dDio si lasciasse il corso e -ll'adirizzamento di quelli soperchi, i quali ancora nel MCCCLXII durano, poco corretti, o mancati».

<sup>3</sup> Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, in *Rerum italicarum scriptores*, 2<sup>a</sup> ed., t. XXX, parte I, Città di Castello 1903-13, pp. 232-233: il riferimento è alle pretese dei sarti, dei lavoratori domestici, dei mezzadri, «di che fu fatto ordini gravi sopra ciò».

mative, dalle delibere dei consigli cittadini<sup>4</sup> alle numerose rubriche che compaiono nella produzione statutaria emanata dalle città italiane dopo la metà del XIV secolo, su cui ci soffermeremo più avanti. Si cercava di regolamentare un po' tutto il lavoro dipendente, soprattutto per quanto riguardava l'ammontare del salario giornaliero, ma anche in rapporto alle forme di ingaggio e ai comportamenti da tenere durante il lavoro; in agricoltura si definivano meticolosamente gli obblighi dei contadini affidatari di terra: erano in entrambi i casi le risposte alle "pretese" dei lavoratori sottoposti. E poco importa se le autorità fossero in grado o meno di far rispettare tali norme; anzi, stando alla testimonianza del Villani («ma per cose che fare sapessono [i rettori fiorentini], a questa volta non vi poterono porre rimedio»), la loro efficacia fu modesta. Tuttavia, in quanto approvate, tali norme testimoniano l'atteggiamento delle classi dirigenti di fronte alla nuova situazione; nel contempo la loro approvazione, spia di una conflittualità che stava aumentando, non poteva non essere un incentivo alla stessa conflittualità.

Non si tratta, come sappiamo, di una specificità italiana. Il quadro è europeo, come attestano le deliberazioni regie (*ordonnances*) in Francia, lo *Statuto dei lavoratori* emanato in Inghilterra nel 1351 o le norme promulgate alle Cortes dal re Pietro I di Castiglia che fissavano minuziosamente i salari, categoria per categoria, prevedendo pene pecuniarie e corporali per gli inadempienti<sup>5</sup>; il che non impediva che anche in quei paesi tali norme fossero poco o punto rispettate<sup>6</sup>.

Ma torniamo all'Italia e vediamo qualche esempio tratto dalle fonti normative. Gli statuti fiorentini del 1355, stesi quindi a pochi anni dalla Peste Nera, disciplinano i salari giornalieri di una serie di lavoratori: dai salariati agricoli ai muratori e ai manovali<sup>7</sup>; e poi fissano i compensi per tutta una serie di prestazioni a cottimo<sup>8</sup>. I salari giornalieri indicati (3-4 soldi al giorno per i salariati agricoli<sup>9</sup>, 4-4.6 soldi per i manovali, 8-10 soldi per i maestri di pietra e di legname e per i copritetto, in tutti e tre i casi in rapporto ai vari periodi dell'anno) non diver-

<sup>4</sup> In un provvedimento del *Consiglio generale* di Siena del settembre 1348 si definiscono le richieste dei contadini dipendenti come «fera et hinumana atque ingrata intentio»: *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, III, *Contado di Siena, 1349-1518, Appendice: la normativa 1256-1510*, a cura di G. Piccinni, Firenze 1992, p. 400.

<sup>5</sup> Mollat - Wolff, *Ongles bleus* cit., pp. 113-115; B. Geremek, *Le refus du travail dans la société urbaine du bas Moyen Âge*, in *Le travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire*, éd. J. Hamasse, C. Muraille-Samaran, Louvain-la-Neuve 1990, pp. 379-394: 385-390.

<sup>6</sup> Cfr., oltre ai riferimenti della nota precedente, M.P. Zanoboni, *Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV)*, Ferrara 2009, pp. 56-57.

<sup>7</sup> Archivio di Stato di Firenze, *Statuti volgari della repubblica fiorentina*, 13, *Statuto del Capitano del Popolo, 1355*, Libro I, rub. CLVII; 19, *Statuto del Podestà, 1355*, Libro III, rub. LXXXXIII. Per i servitori domestici si fissano invece i salari annui (*Statuto del Capitano del Popolo*, Libro I, rub. CXL). Ringrazio per le indicazioni Francesco Salvestrini, che sta curando, insieme a Lorenzo Tanzini, l'edizione di questi corpi normativi.

<sup>8</sup> Si disciplinano i compensi di cuochi, trasportatori (*Statuto del Capitano del Popolo* cit., Libro I, Rubb. LX, LXII, CLV), sensali, sarti, maniscalchi (*Statuto del Podestà* cit., Libro II, Rubb. LXXXXIII, Libro III, Rub. LXXXXIII).

<sup>9</sup> I salariati agricoli sono indicati come coloro «i quali sono sença moglie e per la povertà loro lavorano e coltivano terre e vigne per mercé»: *Statuto del Capitano del Popolo* cit., Libro I, Rub. CLVII.

gono molto da quelli pagati prima del 1348 e sono molto lontani dai livelli effettivi, più o meno doppi, dei salari corrisposti negli anni successivi alla peste<sup>10</sup>.

Lo statuto di Firenze del 1415 dedica numerose norme alla regolamentazione del lavoro dipendente in riferimento a salari e compensi, orario di lavoro, forme d'ingaggio, ecc.<sup>11</sup>. La regolamentazione riguarda un po' tutti i settori: edilizia, compresi gli addetti alle fornaci di cotto e di calce (tra l'altro si assicurava ai maestri di pietra forestieri, con riferimento esplicito ai lombardi, la piena libertà di lavoro in città, senza che fossero costretti a immatricolarsi nell'Arte fiorentina o ad essa sottoporsi in alcun modo); e poi i sarti, con l'indicazione del prezzo della cucitura dei vari capi di abbigliamento; le balie; i servitori domestici; i vetturali e i trasportatori; i cuochi; i salariati agricoli. L'obiettivo appare chiaro: porre un freno a quegli aumenti dei salari, di cui avevano parlato Matteo Villani e Marchionne di Coppo Stefani, e creare condizioni di concorrenza al ribasso.

Esaminiamo lo statuto, più o meno coevo (1410-1414), di una piccola città romagnola, Faenza, dove la regolamentazione del lavoro sottoposto assunse forme estremamente severe e dettagliate<sup>12</sup>. Già le premesse sono del tutto eloquenti: si denunciano le richieste smodate («multum se extendunt immoderatis solutionibus») dei lavoratori a giornata della città e del contado, ma anche di alcune categorie di artigiani<sup>13</sup> e per questo si fissano i salari massimi giornalieri per i diversi lavoratori, si indicano i comportamenti da tenere sulla piazza d'ingaggio<sup>14</sup> e sul luogo di lavoro<sup>15</sup>. Altrettanto severe le norme relative ai contadini dipendenti, in genere fittavoli, che coltivavano terre di proprietà cittadina; norme che trovano la loro giustificazione nel fatto che da parte dei lavoratori della terra si commettevano moltissime frodi e malizie nei riguardi e a danno dei proprietari<sup>16</sup>.

<sup>10</sup> Cfr. Ch.M. de La Roncière, *Prix et salaires à Florence au XIV<sup>e</sup> siècle, 1280-1380*, Roma 1982, pp. 280, 326, 348: per gli anni 1350-1356 la contabilità dell'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze indica che il salario più comune per i maestri muratori era di 18 soldi, per i manovali di 10, per i salariati agricoli di 7. Per l'andamento nel lungo periodo si veda il saggio di sintesi di S. Tognetti, *Prezzi e salari nella Firenze tardo medievale: un profilo*, in «Archivio storico italiano», 153 (1995), pp. 263-333.

<sup>11</sup> *Statuta populi et communis Florentiae anno salutis MCCCCXV*, Friburgo 1778, t. II, libro IV («Tractatus et materia consulum artium et mercatorum»).

<sup>12</sup> *Statuta Faventiae*, a cura di G. Rossini, in *Rerum italicarum scriptores*, 2<sup>a</sup> ed., t. XXVIII/5, Bologna 1929-1930, Libro V, rubb. 21-35, pp. 287-291.

<sup>13</sup> *Ibidem*. Le categorie dei lavoratori interessati sono quelle dei sarti, cimatori, vagliatori di grano, zappatori, segatori di fieno e di grano, muratori e manovali. Precedentemente (rub. 30, p. 282) si disciplina l'attività dei fornaciai in relazione ai prezzi della calcina e dei diversi materiali in cotto.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 289. Si fa riferimento alla piazza di San Pietro, dove la mattina presto affluivano quanti erano in cerca di lavoro; a chi invece aveva già un lavoro era proibito di recarvi. I lavoratori non dovevano mettersi d'accordo tra loro sui salari da richiedere, e una volta assunti dovevano subito allontanarsi dalla piazza. Qui era presente il notaio straordinario del podestà che doveva far rispettare tali norme e punire chi le violava.

<sup>15</sup> *Ibidem*. Si doveva lavorare con il massimo impegno dall'alba al tramonto e non perdere tempo in chiacchiere e in canti.

<sup>16</sup> *Ibidem*, Libro V, rub. 21, pp. 225-226: «Item quod, cum quamplurime fraudes et malitie committantur et fiant per laboratores terrarum et possessionum contra homines quorum possessiones existunt».

Si potrebbe pensare che l'inserimento di tali norme negli statuti comunali fosse dunque la diretta conseguenza dei nuovi rapporti tra domanda e offerta di lavoro in seguito al grande crollo demografico. Il che è vero; ma sino a un certo punto. Un'indagine sulle fonti anteriori al 1348 mostra come il problema di regolamentare per legge il lavoro dipendente – o meglio, come vedremo, alcune specifiche attività – fosse una preoccupazione presente all'attenzione delle classi dirigenti sin dal primo periodo di organizzazione della vita comunale, anche se in forme e con contenuti in parte diversi<sup>17</sup>.

Tra le attività soggette alla normativa occupano un posto di primo piano quelle legate all'attività edilizia, al cui interno si regolarono per legge soprattutto l'entità del salario, le forme d'ingaggio, l'orario di lavoro, in sostanziale contraddizione con la dottrina giuridica coeva che prevedeva la libera contrattazione tra le parti nella *locatio operarum*, ovvero nell'ingaggio dei salariati a tempo<sup>18</sup>.

L'indicazione negli statuti comunali dei salari massimi che potevano percepire i lavoratori dell'edilizia (maestri e manovali) è senz'altro la norma che ricorre con maggiore frequenza, direi in buona parte dei corpi normativi redatti tra la seconda metà del XII secolo e i primi decenni del XIV<sup>19</sup>. Talvolta i maestri sono chiamati a giurare di persona il rispetto dei limiti imposti dalla legge<sup>20</sup>.

Spesso l'indicazione dei salari massimi tiene conto dei diversi periodi dell'anno (più alti nella buona stagione – in genere dalla Pasqua a fine settembre o a Ognissanti – quando la giornata di lavoro era più lunga) e del fatto che il datore di lavoro fornisse o meno il vitto<sup>21</sup>. In alcuni casi – e ciò è significativo – i salari dovevano essere più bassi quando si lavorava nei cantieri pubblici finanziati dal comune, dal momento che tali costruzioni rientravano nell'interesse dell'intera comunità<sup>22</sup>. In altri casi i salari vengono in qualche modo personalizzati. Se

<sup>17</sup> Una prima analisi in questa direzione fu compiuta da M. Roberti, *Il contratto di lavoro negli statuti medioevali*, in «Rivista internazionale di scienze sociali», 40 (1932), pp. 29-51, 156-168.

<sup>18</sup> M. Bellomo, *Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali. Proposte per una ricerca*, in *Lavorare nel Medio Evo. Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secc. X-XVI*, Todi 1983, pp. 169-197: 184-187.

<sup>19</sup> A partire da *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII*, a cura di N. Rauty, G. Savino, Pistoia 1977, pp. 56-59; ma si veda anche *Gli Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. Bonaini, Firenze 1854, II, pp. 411-412; *Gli Statuti del Comune di Treviso degli anni 1207 - 1231-33 - 1263*, a cura di G. Liberali, 3 voll., Venezia 1950-1955, II, rubb. 420-421, pp. 152-153; *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. Gloria, Padova 1873, p. 285; *Gli Statuti veronesi del 1276*, a cura di G. Sandri, Venezia 1940, Libro V, rub. CCXVIII, p. 656; *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, a cura di W. Montorsi, Ferrara 1955, pp. 187-188; *Statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295*, a cura di G. Fasoli, Venezia 1940, *Statuto pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di J. Costa Restagno, con saggio introduttivo di V. Piergiovanni, Bordighera (Imperia) 1995, p. 75.

<sup>20</sup> *Gli Statuti veronesi del 1276* cit., p. 656; *Statuti di Albenga del 1288* cit., p. 76; *Statutum potestatis comunis Pistorii anni MCCLXXXVI*, a cura di L. Zdekauer, Milano 1888, pp. 159-160 (ora ristampato in *Statuti pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di R. Nelli, G. Pinto, vol. III, Pistoia 2002).

<sup>21</sup> Cfr. ad esempio *Gli Statuti del Comune di Treviso* cit., II, pp. 152-153; *Statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 75-76; *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma 2008, II, p. 861.

<sup>22</sup> *Gli Statuti inediti della città di Pisa* cit., II, pp. 411-412; *Statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295* cit., *Statuto del 1295*, p. 398.

negli statuti di Treviso si distingue tra il «bonus magister» e quello «non bonus»<sup>23</sup>, facendo riferimento – si pensa – alla preparazione, all’esperienza, all’abilità, alla buona fama del primo, negli statuti di Verona (1276)<sup>24</sup> e di Bassano (1295)<sup>25</sup> alcuni maestri vengono indicati per nome e si attribuiscono loro salari massimi differenziati. È logico pensare che in questi due casi le rubriche statutarie, così legate a un momento preciso e a determinate persone, derivino direttamente da una delibera dei consigli cittadini. Nel caso dello statuto di Bologna del 1335 si prevedono per i maestri di muro e di legname salari di 4-5 soldi al giorno, senza vitto, a seconda dei due periodi dell’anno; per una categoria particolare, definiti *ingignerii*, ovvero capomastri, si prevede un salario giornaliero superiore di un soldo; i manovali invece dovevano accontentarsi di un salario pari alla metà di quello del maestro<sup>26</sup>. Anche nello statuto di Albenga della fine del XIII secolo si stabilisce per il *magister caput operis* un salario giornaliero superiore di circa un terzo rispetto a quello degli altri maestri<sup>27</sup>.

Numerose le rubriche che disciplinano l’orario di lavoro, comprese le soste per il *prandium* e per la *merenda*<sup>28</sup>. A scandire la giornata di lavoro era il suono delle campane delle chiese<sup>29</sup>, oppure quello della campana del comune<sup>30</sup>; alcuni grandi cantieri si dotarono di una campana propria<sup>31</sup>.

Altre rubriche statutarie riguardano le forme d’ingaggio, con riferimento alla piazza dove si recavano la mattina presto i lavoratori per essere assunti a giornata, all’obbligo di accettare l’offerta del datore di lavoro, al divieto di contrattare il salario o di abbandonare il lavoro iniziato per andare a lavorare altrove<sup>32</sup>. Si

<sup>23</sup> *Gli Statuti del Comune di Treviso* cit., II, p. 152.

<sup>24</sup> *Gli Statuti veronesi del 1276* cit., pp. 656-658.

<sup>25</sup> *Statuti del comune di Bassano* cit., p. 398 (si tratta di una rubrica dello Statuto del 1295).

<sup>26</sup> *Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335* cit., II, p. 861.

<sup>27</sup> *Gli Statuti di Albenga del 1288* cit., p. 75.

<sup>28</sup> Così ad esempio prescrivono *Gli Statuti veronesi del 1276* cit., in un’aggiunta del 1284, p. 658: «Item ordinamus quod, quolibet die, summo mane, debeat pulsari tintinnabulum, quod non utitur ad funem, per unam vicem, bono modo in longum; ad quem sonum campane, omnes magistri et operarii cuiuscumque artificii et quocumque nomine censeatur, teneantur et debeant esse in suis laboreriis. Et de inde non secedere, nisi prius pulsata dicta campana pro hora prandii. Et postmodum ad dicta sua laboreria redire cum audiverint eandem campanam pulsare simili modo. Et de inde non secedere donec pulsabitur eadem campana post vespervas, pro eundo ad cenam». A Pisa (*Gli Statuti inediti della città di Pisa* cit., I, *Breve Pisani Communis* del 1286, p. 510) si prescrive che i maestri di muro e di legname possono abbandonare il lavoro una sola volta al giorno per recarsi a casa, evidentemente per il pranzo. Cfr. anche la nota seguente.

<sup>29</sup> Ad Albenga la giornata di lavoro andava dall’alba al tramonto; il suono della terza dava inizio alla sosta per il pranzo e quello della nona alla sosta per la merenda (*Gli Statuti di Albenga del 1288* cit., p. 75).

<sup>30</sup> Così, ad esempio, a Mantova (la Mistralina), a Verona e a Ferrara (la Marangona), campane pubbliche indicate con un nome proprio, forse sul modello di quella in uso nell’Arsenale di Venezia, segnalavano l’inizio e il termine della giornata di lavoro e le eventuali soste: Roberti, *Il contratto di lavoro negli statuti medioevali* cit., p. 50; Mantova, *La storia*, II, a cura di L. Mazzoldi, Mantova 1961, pp. 381, 429; *Statuta Ferrariae* cit., p. 194; *Gli antichi statuti delle Arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319*, per cura di L. Simeoni, Venezia 1914, p. LXXI.

<sup>31</sup> R.A. Goldthwaite, *La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale*, trad. it., Bologna 1984 (ed. orig. Baltimore 1980), p. 410.

<sup>32</sup> A Pisa (*Gli Statuti inediti della città di Pisa* cit., I, *Breve Pisani Communis* del 1286, p. 510) si proibisce a quanti hanno già un lavoro di recarsi al Ponte Vecchio, dove evidentemente si assumevano i

fa riferimento anche alle due possibili forme di ingaggio: *ad diem*, ossia a giornata, oppure *ad summam*, ovvero a cottimo, lasciando talvolta la scelta al datore di lavoro<sup>33</sup>.

Da tutto ciò emergono norme non generiche, ma interventi precisi che si propongono di controllare il settore, come confermano le rubriche di numerosi statuti che fissano misure e prezzi dei materiali in cotto: mattoni, tegole, embri-ci, calcina, ecc.<sup>34</sup>.

Quali le ragioni di questi interventi? Essi rispecchiano da una parte concezioni di carattere più generale, non legate a una situazione congiunturale, secondo le quali il salario del lavoratore a giornata doveva servire a soddisfare i bisogni essenziali del salariato, e non altro. È la dottrina tomistica del “giusto prezzo”<sup>35</sup>, che permane ancora in pieno Quattrocento. Nella *Vita civile* Matteo Palmieri definisce arti “mercenarie” quelle «di chi vende l’opera et non l’industria dell’arte», di conseguenza «in nella infima plebe basti solo il vitto necessario che di per di co’ loro exercitii s’acquistano»<sup>36</sup>. Questo naturalmente per i lavoratori provvisti solo della forza delle loro braccia, e privi di particolari abilità; abilità e conoscenze tecniche che proprio in questo periodo si cominciano ad apprezzare e a remunerare di conseguenza<sup>37</sup>.

Il fatto che al centro dell’attenzione si ponga l’attività edilizia non è casuale. Si spiega con l’importanza che essa ebbe a lungo nelle città bassomedievali. A partire dal XII secolo e sino all’inizio del XIV, quando lo slancio demografico si arrestò, i centri della Penisola conobbero un forte e continuo ampliamento del tessuto urbano con allargamenti successivi delle cinte murarie e con la moltiplicazione degli abitati<sup>38</sup>. In questo arco cronologico le città si trasformarono di continuo, ospitando cantieri grandi e piccoli (chiese, palazzi pubblici, mura, ecc.; ma anche i palazzi dei ceti più elevati e le case della gente

lavoratori a giornata, o di lasciare il lavoro assegnato per assumerne un altro. Sulla presenza di piazze di ingaggio in diverse città europee si veda J.-M. Yante, *L’emploi: concept contemporain et réalités médiévales*, in *Le travail au Moyen Âge* cit., pp. 349-378: 372.

<sup>33</sup> Così ad esempio nello *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna*, pubblicato da A. Zoli, S. Bernicoli, Ravenna 1904, p. 117.

<sup>34</sup> *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285* cit., p. 286; *Il Constituto del Comune di Siena dell’anno 1262*, pubblicato da L. Zdekauer, Milano 1897, pp. 178-180; *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna* cit., pp. 122-123; *Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335* cit., II, pp. 861-863.

<sup>35</sup> «Mercenari qui locant operas suas, pauperes sunt, de laboribus suis victum quaerentes quotidianum» (San Tommaso, *Summa theologiae*, I, II, 105 a. 2): cfr. B. Geremek, *I salari e il salariato nelle città del basso Medio Evo*, in «Rivista storica italiana», 78 (1966), pp. 368-386.

<sup>36</sup> Matteo Palmieri, *Vita civile*, a cura di G. Belloni, Firenze 1982, pp. 180, 186-187; ma si veda anche C. Finzi, *Matteo Palmieri dalla “Vita civile” alla “Città di vita”*, Milano 1984, pp. 87, 138.

<sup>37</sup> Pinto, *Il lavoro, la povertà, l’assistenza* cit., pp. 24, 28; G. Pinto, *Les rémunérations des salariés du bâtiment (Italie, XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle): les critères d’évaluation*, in *Rémunérer le travail au Moyen Âge. Pour une histoire sociale du salariat*, sous la direction de P. Beck, Ph. Bernardi, L. Feller, Paris 2014, pp. 314-324.

<sup>38</sup> G. Pinto, *I nuovi equilibri tra città e campagna in Italia fra XI e XII secolo*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 2009, pp. 1055-1081: 1063-1066.

comune), dove lavoravano maestranze specializzate e semplici manovali. Le magistrature comunali intervennero dunque per regolare un'attività ritenuta di primaria importanza per gli interessi della collettività. Le costruzioni rientravano nella sfera del bene comune perché servivano per proteggere la città, per ospitare le funzioni religiose e le varie fasi della vita civile, per fornire gli abitanti di una casa. Non stupisce quindi che in alcune città si arrivasse a vietare ai maestri di pietra e di legname di organizzarsi in Arte<sup>39</sup>. Comunque si privilegiarono sempre gli interessi generali di fronte a quelli delle categorie di mestiere, come testimonia l'accoglienza, spesso senza limiti di sorta, di maestranze forestiere.

L'altro settore regolamentato con frequenza risulta essere quello del lavoro agricolo. Si tratta di una regolamentazione che assunse forme più articolate e stringenti man mano che la proprietà fondiaria cittadina si consolidava e si allargava dai dintorni della città sino a buona parte dei territori dipendenti<sup>40</sup>. L'obiettivo era quello di difendere gli interessi dell'ampia fascia di cittadini-proprietari e di avvantaggiare la città nel suo complesso per quanto concerneva l'approvvigionamento dei prodotti agricoli.

La legislazione statutaria più antica riguardò quanti lavoravano con salari giornalieri, sul modello delle norme che disciplinavano i lavoratori dell'edilizia<sup>41</sup>; poi cominciarono a comparire norme che regolavano i contratti di lavoro che prevedevano l'affidamento della terra a una famiglia contadina (affitto in natura e in moneta, colonia parziaria, mezzadria), dove si sottolinearono soprattutto gli obblighi che ricadevano sui contadini insediati sulle terre dei cittadini.

Vediamo qualche caso.

Il *Liber consuetudinum* del Comune di Milano, redatto nel 1216 da un collegio di giusperiti su mandato del Podestà, raccolse in un testo scritto una serie di pratiche consuetudinarie al fine che vi fosse da allora in poi certezza normativa<sup>42</sup>. Numerose rubriche disciplinano i rapporti tra proprietari e coloni, intendendo ormai per coloni i contadini dipendenti. Questi erano tenuti a lavorare la terra con la massima diligenza, come se fosse di loro proprietà; dovevano ospitare a loro spese i proprietari in occasione dei principali raccolti, dovevano spartirli alla presenza del proprietario e trasportare a proprie spese a Milano la parte di sua

<sup>39</sup> Cfr. A.I. Pini, *Le arti in processione. Professioni, prestigio e potere nelle città-stato dell'Italia padana medievale*, in *Lavorare nel Medio Evo* cit., pp. 65-107: 105-106.

<sup>40</sup> G. Cherubini, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Roma-Bari 1985, pp. 65-93; G. Pinto, *I rapporti economici tra città e campagna*, in R. Greci, G. Pinto, G. Todeschini, *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Roma-Bari 2005, pp. 3-73: 18-25.

<sup>41</sup> *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia* cit., pp. 56-57: la regolamentazione del salario riguardava quanti lavoravano la terra per conto di cittadini pistoiesi.

<sup>42</sup> E. Besta, G.L. Barni, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, nuova ed. interamente rifatta, Milano 1949, in particolare alle pp. 16-18 dell'*Introduzione* di G.L. Barni. Sulla costituzione di corpi normativi simili e coevi in area lombarda si veda A. Lattes, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899 (rist. anast. Milano 1972), pp. 5-56, che poi (pp. 305-322) prende in esame le norme concernenti la contrattualistica agraria.

spettanza. Altre norme disciplinavano minuziosamente i contratti di affitto<sup>43</sup>. Norme non molto diverse da quelle milanesi, ma con l'aggiunta di obblighi di miglioramento fondiario a carico di fittavoli e coloni parziari, sono presenti nel corpo statutario padovano che va dalla fine del XII secolo al 1285<sup>44</sup>.

Spostandoci ai primi decenni del XIV secolo, la normativa che riguarda i contadini dipendenti risulta particolarmente dettagliata nello statuto di Ravenna detto di Ostasio da Polenta (1327-1346), e la cosa non sorprende trattandosi di una città che viveva in larga parte delle risorse agricole del proprio territorio. Una prima rubrica vieta la stipula di contratti agrari di durata superiore ai cinque anni (rinnovabili), salvo che il conduttore non sia impegnato a costruire una casa all'interno del podere dato in concessione<sup>45</sup>. Si vuole evitare quindi per legge l'affidamento della terra per periodi lunghi. Una seconda rubrica disciplina dettagliatamente gli obblighi dei contadini dipendenti che lavoravano terre di cittadini ravennati<sup>46</sup>. I contadini, fossero fittavoli o mezzadri, erano obbligati a compiere bene ogni tipo di operazione agricola – vengono descritte nei particolari – ma non prima di averne ottenuto l'autorizzazione del proprietario; si prescrive la consegna nei tempi previsti di canoni, raccolti di parte padronale e onoranze: in caso di contestazione si doveva prestar fede al giuramento del proprietario o del suo rappresentante. Al proprietario si concede il diritto di trasformare, a suo piacere, contratti di affitto in corso in contratti a mezzo. Gli esempi potrebbero facilmente moltiplicarsi prendendo in esame altri statuti cittadini coevi o attraverso lo spoglio dei registri delle deliberazioni dei Consigli<sup>47</sup>.

Anche per quanto riguarda il disciplinamento dei contratti agrari e del lavoro contadino gli eventi di metà Trecento e dei decenni successivi portarono ad una esasperazione delle norme. Ci limitiamo a esaminare un paio di casi. Nel già ricordato statuto di Faenza, a prescindere dai soliti obblighi a cui erano tenuti mezzadri e fittavoli, si consentiva al proprietario di espellere il contadino dalla terra ancor prima della scadenza del contratto, e nonostante i patti precedentemente stipulati: era sufficiente che il proprietario giurasse davanti al giudice del podestà o del comune di avere dei sospetti sul suo lavoratore, senza che ci fosse bisogno di altre motivazioni o prove<sup>48</sup>. A Siena, dove ormai la forma del tutto dominante di conduzione della terra era la mezzadria poderale, la legislazione relativa ai mezzadri colpisce per la sua durezza. Nel 1460 nel *Consiglio genera-*

<sup>43</sup> *Ibidem*: le norme che disciplinano i rapporti tra proprietari e coloni sono raccolte sotto l'indicazione *De locatione et conductione*, pp. 74-84.

<sup>44</sup> *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285* cit., pp. 214-219; tra i miglioramenti prescritti c'è quello di piantare un certo numero di olivi.

<sup>45</sup> *Statuto ravennate di Ostasio da Polenta (1327-1346)*, a cura U. Zaccarini, *Presentazione* di A. Vasina, Bologna 1998, p. 187.

<sup>46</sup> *Ibidem*, pp. 182-186. Per proprietari cittadini si intendono «qui sunt continui cives et habitatores civitatis Ravenne et suburbiorum».

<sup>47</sup> Cfr. ad esempio *Statutum potestatis comunis Pistorii* cit., p. 184; *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262* cit., p. 212; *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335* cit., II, pp. 809-810.

<sup>48</sup> *Statuta Faventiae* cit., L. V, Rub. 21, p. 225 e sgg.

le si approvò una norma che prevedeva la forca per i contadini dipendenti che si fossero allontanati dal podere portando con loro bestie appartenenti al proprietario, e la stessa pena per chi li avesse aiutati<sup>49</sup>.

Scarsa invece la presenza nella legislazione statutaria cittadina di norme riguardanti il mondo del lavoro all'interno della manifattura tessile; e la cosa potrebbe apparire sorprendente se pensiamo all'importanza di tale attività per l'economia di molti centri urbani già a partire dal XIII secolo. Nel caso delle manifatture tessili il disciplinamento del lavoro restò nell'ambito della normativa delle Arti, alle quali evidentemente il Comune lasciava ampi spazi di intervento<sup>50</sup>. Non di rado tuttavia le magistrature comunali legiferarono in funzione dell'interesse superiore della cittadinanza quando questo non coincideva con quello della singola corporazione<sup>51</sup>.

Le conclusioni che si possono trarre da questa rapida analisi sono del tutto evidenti. La legislazione, anche quella statutaria, intervenne a regolare il lavoro dipendente in rapporto alle esigenze che la città, o meglio i ceti superiori della città sentirono come più pressanti, e su settori ritenuti essenziali per il bene comune: l'attività edilizia e la gestione della proprietà terriera dei cittadini furono al centro dell'attenzione.

<sup>49</sup> *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, III, *Contado di Siena* cit., p. 433.

<sup>50</sup> Così a Firenze: F. Franceschi, *Istituzioni e attività economica a Firenze: considerazioni sul governo del settore industriale (1350-1450)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato 31), pp. 76-117.

<sup>51</sup> Solo qualche esempio. A Padova, all'inizio del XIV secolo, si stabilì che i lavoratori itineranti (*vagabundi*) potessero lavorare nella manifattura laniera senza essere iscritti all'Arte, «et predicta fiant ut ars lane in civitate Padue augmentetur per forenses»: R. Cessi, *Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV*, Venezia 1908, pp. 81-82. A Vicenza nel 1462 si stabilì che i lanaioli non dovessero pagare più i lavoratori sottoposti (scardassieri, pettinatori, tessitori, ecc.) in natura (tele, scarpe, vino, frumento), perché ciò andava a loro detrimento, bensì in denaro: G.B. Zanazzo, *L'arte della lana in Vicenza, secoli XIII-XV*, in «Miscellanea di storia veneta», s. terza, 6 (1914), pp. 299-300.